

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PARRUCCHIERE,  
ESTETISTA E MESTIERI AFFINI**

**COMUNE DI CAMPODENNO**



**APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CAMPODENNO  
N.8 DEL 29 APRILE 2004**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Battaini Dott.ssa Ivana**

**IL SINDACO  
Maines dott. Mariano**

## **Sommario :**

<a href="#">Art. 1 -Ambito delle attività.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Art. 2 - Soggetti.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">Art. 3 - Qualificazione professionale.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Art. 4 - Luogo di esercizio delle attività.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">Art. 5 - Requisiti dei locali.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Art. 6 - Commissione comunale.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Art. 8 - Domanda di autorizzazione.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione amministrativa ed inizio dell'attività.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">Art. 10 - Sospensione dell'attività.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Art. 11 - Decadenza.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Art. 12 - Attività integrate.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">Art. 14 - Prestazioni accessorie.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Art. 15 - Attività di estetica in esercizi commerciali.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Art. 16 - Subingresso.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Art. 17 - Trasferimento.....</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">Art. 18 - Modifiche dei locali.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Art. 19 - Obbligo dell'esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli orari.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Art. 20 - Sanzioni.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">Art. 21 - Autorizzazioni già concesse.....</a>	<a href="#">10</a>

### **Art. 1 -Ambito delle attività**

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle L. 14 febbraio 1963, n. 161, L. 23 dicembre 1970, n. 1142 e L. 4 gennaio 1990, n. 1 l'attività di parrucchiere, di estetista e di barbiere.
2. L'attività di parrucchiere comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla persona, relativi al taglio dei capelli, all'acconciatura in genere, colorazione e decolorazione degli stessi, alla rasatura del viso, ivi compresi tutti i servizi inerenti e complementari.
3. L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L. 4 gennaio 1990, n. 1, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713.  
Rientrano nell'attività di estetista le prestazioni di massaggio estetico del corpo, di visagismo, di trucco e di depilazione, di manicure e pedicure, nonché quelle di applicazione unghie artificiali e di abbronzatura.  
Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
4. L'attività di barbiere, in quanto ricompresa nell'attività di parrucchiere, si considera residuale a tutti gli effetti e viene contemplata dal presente regolamento in quanto attività esistente, ancorché prevista dalle norme di settore.
5. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
6. Per l'esercizio delle attività è necessaria l'autorizzazione del funzionario comunale competente.  
Le autorizzazioni sono di tre tipi:
  1. autorizzazione per esercitare l'attività di parrucchiere;
  2. autorizzazione per esercitare l'attività di estetista;
  3. autorizzazione per esercitare l'attività di barbiere.

### **Art. 2 - Soggetti**

1. Le imprese che intendono esercitare le attività di parrucchiere, di estetista, nonché di barbiere, in possesso dei requisiti di cui alla legge provinciale in materia di artigianato, devono iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane.
2. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, avente i requisiti previsti dalla legge provinciale in materia di artigianato, la qualificazione professionale deve essere posseduta da almeno uno dei soci.
3. Nel caso di imprese che non abbiano i requisiti di cui al precedente comma, la qualificazione richiesta dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1142, per l'esercizio delle attività di parrucchiere e barbiere, dovrà essere posseduta dal titolare o dal direttore dell'azienda, mentre la qualificazione richiesta dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1, per l'esercizio dell'attività di estetista, dovrà essere posseduta dal titolare, o dai soci e/o dai dipendenti che esercitano professionalmente l'attività.

### **Art. 3 - Qualificazione professionale**

1. Sono qualificate professionalmente per l'esercizio delle attività di parrucchiere e di barbiere le persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L. 14 febbraio 1963, n. 161, così come integrato e modificato dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1970, n. 1142.
2. Sono qualificate professionalmente per l'esercizio dell'attività di estetista le persone in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 ed 8 della L. 4 gennaio 1990, n. 1.
3. Il riconoscimento della qualificazione professionale di parrucchiere, estetista e barbiere spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato, istituita ai sensi della legge provinciale in materia di artigianato.

### **Art. 4 - Luogo di esercizio delle attività**

1. Le attività di parrucchiere, estetista e barbiere devono essere svolte esclusivamente presso le sedi autorizzate, sia in luogo pubblico che privato, che devono possedere i requisiti di cui al successivo articolo 5.
2. Le disposizioni previste dalle leggi di settore e dal presente Regolamento si applicano pure ai servizi prestati presso strutture ricettive, quali: palestre, clubs, circoli privati, case di cura e di riposo, centri fitness e benessere, centri sportivi, studi medici specializzati, ospedali, alberghi, caserme, luoghi di detenzione, comunità varie, negozi di profumeria e di cosmetici, anche se fornite a titolo di prestazione gratuita, ovvero ai soli soci.
3. Le attività di cui sopra possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione.
4. Il titolare dell'autorizzazione, in questo caso, è tenuto a dichiarare per iscritto la propria disponibilità a consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.
5. Negli esercizi autorizzati per la sola attività di parrucchiere, o di barbiere, è vietato esercitare quella di estetista, anche se quest'ultima viene svolta come dimostrazione di prodotti per la cosmesi, così come negli esercizi autorizzati per la sola attività di estetista è vietato esercitare quelle di parrucchiere e barbiere, anche se svolte come pura dimostrazione.
6. Alle imprese artigiane di parrucchiere, estetista e barbiere che vendano, o comunque cedano, alla clientela prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione commerciale.
7. Fatto salvo quanto previsto nel capoverso precedente, è fatto divieto, nei locali autorizzati all'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, procedere a qualsiasi dimostrazione di prodotti, raccolta di ordini o ad ogni altro tipo di vendita, senza essere in possesso della prevista autorizzazione commerciale.
8. E' vietato lo svolgimento dell'attività di parrucchiere, estetista, barbiere, in forma ambulante. Tuttavia tali attività sono consentite al domicilio del cliente (o presso il cliente) da parte di coloro che sono provvisti di autorizzazione in sede fissa, o da loro dipendente appositamente incaricato.
9. Le attività di estetica all'interno delle strutture ricettive alberghiere dovranno essere svolte dal titolare dell'esercizio ricettivo e con gestione unitaria nonché quale servizio accessorio rispetto a quello alberghiero. Il servizio potrà essere offerto anche a persone non alloggiate purché siano rispettate le leggi di settore, la normativa fiscale e venga comunque garantito l'utilizzo agli alloggiati. Nel caso di servizio effettuato per utilizzatori esterni non alloggiati dovrà esservi idoneo accesso esterno.

### **Art. 5 - Requisiti dei locali**

1. La superficie minima dei locali adibiti alle attività di parrucchiere, e barbiere, è individuata in 20 metri quadrati e all'attività di estetista in 15 metri quadrati, per singola attività, più i servizi igienici, resi visitabili ai sensi del D.M. 14.06.1989, n. 236.
2. Qualora le attività vengano esercitate presso un'azienda commerciale, ovvero presso una struttura ricettiva di cui al precedente art. 4, comma 2, dovrà essere garantita una superficie minima di 15 metri quadrati più i servizi igienici.
3. L'estensione della superficie minima dei locali, per numero di addetti o per posti di lavoro, deve rispondere ai parametri edilizi ed igienico-sanitari di seguito specificati.
4. I locali destinati all'attività di parrucchiere, estetista, barbiere, devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di edilizia ed urbanistica, di igiene e sanità pubblica ed in materia di barriere architettoniche, nonché possedere i seguenti requisiti:
  - ❑ essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 46;
  - ❑ qualora l'attività venga svolta presso alberghi, palestre ed altre strutture ricettive o di comunità, ad esclusione dei centri commerciali e simili, i servizi igienici possono essere anche ad uso comune; qualora svolta presso il domicilio dell' esercente possono essere anche ad uso privato;
  - ❑ essere dotati di almeno un servizio igienico che, qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala d'attesa, deve essere munito di antibagno; il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere;
  - ❑ rispettare i requisiti di altezza e aeroilluminazione previsti dai regolamenti comunali; nel caso i locali siano sprovvisti dei rapporti di aeroilluminazione richiesti, è ammesso l'esercizio dell'attività a condizione che gli stessi siano provvisti di un impianto di condizionamento integrale dell'aria tale da garantire almeno 4 ricambi/ora e di idoneo impianto di illuminazione;
  - ❑ essere dotati di pavimenti in continuità costituiti da materiale impermeabile e lavabile; le pareti delle zone di lavoro devono essere rivestite fino all'altezza di due metri dal pavimento di materiale impermeabile e lavabile;
  - ❑ essere dotati di almeno un lavandino con acqua corrente calda e fredda nella zona di lavoro;
  - ❑ dove si usino sostanze volatili, essere dotati di impianto di aspirazione forzata in grado di garantire un rapido ricambio d'aria dei locali stessi;
  - ❑ essere dotati di appositi recipienti per l'eliminazione dei rifiuti: tali recipienti devono essere coperti e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato;
  - ❑ asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati per ogni servizio; un armadio per la conservazione della biancheria pulita; un contenitore per la biancheria sporca;
  - ❑ cassetta di pronto soccorso contenente disinfettante per la cute di sicura azione germicida, materiale di medicazione e cerotti.

Inoltre, per l'attività di estetista, devono essere disponibili:

- ❑ le attrezzature necessarie per la disinfezione degli strumenti di lavoro, da attuarsi mediante immersione in soluzione disinfettante contenente idoneo prodotto germicida;

### **Art. 6 - Commissione comunale**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui al successivo articolo 7, viene sentita la Commissione consultiva prevista dall'art. 2 bis della L. 14 febbraio 1963, n. 161 come modificata ed integrata dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1142. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale e dura in carica per il periodo del mandato amministrativo consiliare.
2. La Commissione esprime il proprio parere, *obbligatorio ma non vincolante*, anche in occasione dell'adozione e delle successive modifiche del presente Regolamento.

3. In caso di decadenza, o di scioglimento, del Consiglio comunale i componenti la Commissione rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi organi amministrativi.
4. La Commissione è composta:
5. dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede;
6. da tre rappresentanti della categoria artigianale;
7. da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;
8. da un incaricato del Distretto Sanitario competente per territorio o suo delegato;
9. dal rappresentante della Polizia Municipale, o suo delegato;
10. da un incaricato della Commissione Provinciale per l'Artigianato, o suo delegato.
11. I commissari sono sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza d'ufficio nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.
12. I rappresentanti della categoria artigiana e delle organizzazioni sindacali sono designati dalle relative organizzazioni più rappresentative a livello provinciale; in caso di loro sostituzione nel corso del quinquennio, la designazione del nuovo commissario spetta all'organizzazione che aveva designato quello sostituito.
13. Nel caso i rappresentanti delle associazioni di categoria o delle organizzazioni sindacali non vengano segnalati nei tempi assegnati dal Sindaco, la Giunta comunale provvederà alla nomina della Commissione in parola, che risulterà regolarmente costituita, ferma restando la possibilità della successiva integrazione.
14. Le sedute di Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
15. La Commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
16. La funzione di segretario della Commissione è svolta dal responsabile del procedimento amministrativo o da altro impiegato del Comune di Campodenno.

#### **Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività**

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di parrucchiere, estetista, barbiere, è rilasciata dal Comune competente in riferimento alla sede ove viene effettivamente svolta l'attività, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 6.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:
  - a) il possesso da parte del richiedente o dei soci dell'impresa artigiana dei requisiti richiesti dalla legge provinciale in materia di artigianato; per le altre imprese dovrà essere accertata la regolare costituzione dell'impresa e l'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
  - b) i locali e le attrezzature dell'azienda devono possedere i requisiti di cui al precedente art. 5;
  - c) la qualificazione professionale del titolare o di un socio dell'impresa artigiana; nel caso di altre imprese, di cui al precedente art. 2, la qualificazione dovrà essere posseduta dalla persona che assume la direzione dell'azienda nel caso di attività di parrucchiere e barbiere; per quanto riguarda l'attività di estetista, la qualificazione professionale dovrà essere posseduta dai soci e/o dal titolare o dai dipendenti che esercitano professionalmente nell'azienda;
  - d) "Autocertificazione" inerente l'inesistenza di cause ostative "antimafia", ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";Per agevolare e snellire il procedimento amministrativo, il luogo delle informazioni di cui alle precedenti lettere b) e c) può essere presentato il certificato di iscrizione al Registro Imprese della

Camera di Commercio I.A.A., recante la dicitura “antimafia” di cui all’art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 . 252

f) il rispetto degli altri obblighi richiesti dal presente Regolamento.

3. Nel caso di imprese societarie regolarmente costituite è possibile l’esercizio congiunto, con un’unica autorizzazione, dei diversi tipi di attività, nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento, a condizione che i soggetti, di cui al precedente art. 2, siano in possesso delle qualificazioni professionali richieste.

4. Nel caso, a seguito di modifiche intervenute nell’assetto giuridico dell’impresa, venissero a mancare i soggetti qualificati professionalmente, le relative autorizzazioni verranno sospese con le procedure e le modalità di cui al successivo art. 10.

5. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

6. L’autorizzazione è valida per l’intestatario di essa e per i locali in essa indicati.

7. L’accertamento dei requisiti di cui sopra è di competenza:

- della Commissione provinciale per l’artigianato nel caso di imprese di cui alla legge provinciale in materia di

artigianato per quanto riguarda i punti a) e c);

- del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Distretto Sanitario competente per territorio per il requisito di cui al punto b);

- degli uffici comunali competenti per i requisiti di cui ai punti d) e f).

#### **Art. 8 - Domanda di autorizzazione**

1. La domanda per l’apertura di un nuovo esercizio, in carta legale, deve essere indirizzata al Sindaco e corredata dei dati e della documentazione di seguito indicati:

a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;

b) nel caso di società fotocopia dell’atto costitutivo della società registrato presso l’Ufficio del registro;

c) nel caso di società verrà indicata la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale (partita I.V.A.) della stessa mentre i dati di cui al punto a) andranno riferiti al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all’Albo delle imprese artigiane;

d) ubicazione dei locali ove si intende esercitare l’attività;

e) dichiarazione in merito alla disponibilità dei locali e della costituenda azienda;

f) planimetria in scala 1:100 dei locali ove si intende esercitare l’attività e corrispondente allo stato di fatto;

g) indicazione della persona avente i requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell’attività di estetista, se diversa dal richiedente, con la precisazione del rapporto con l’azienda.

#### **Art. 9 - Rilascio dell’autorizzazione amministrativa ed inizio dell’attività**

1. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere definitivo del Distretto sanitario competente per territorio, ad avvenuto arredamento dei locali.

2. Il richiedente dovrà provvedere al completamento dei lavori e all’arredamento dei locali entro centoventi giorni dalla comunicazione del parere espresso dalla Commissione comunale di cui all’art. 6.

3. Su richiesta motivata dell’interessato potrà essere concessa una proroga comunque non superiore a sessanta giorni, trascorsa inutilmente la quale la pratica verrà archiviata.

4. Il richiedente ha l’obbligo di iniziare l’attività entro tre mesi dalla data del rilascio dell’autorizzazione. Il Funzionario competente in materia, su richiesta motivata dell’interessato

può prorogare, per un massimo di mesi sei, l'inizio dell'attività. Trascorsi i termini assegnati il Funzionario competente in materia revoca l'autorizzazione.

5. All'atto del rilascio dell'autorizzazione, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa, dovrà dichiarare, ai fini dei rilievi statistici sui livelli occupazionali, il numero degli addetti all'attività, aggiornandolo in caso di successive variazioni.
6. Il titolare dell'attività o il subentrante che intenda ristrutturare o ampliare i locali, dovrà presentare al Comune la nuova planimetria in scala 1:100.

#### **Art. 10 - Sospensione dell'attività**

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a tre deve essere preventivamente comunicata al Funzionario competente in materia.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi deve essere autorizzata dal Funzionario competente in materia.
3. L'autorizzazione deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti e ritirata all'atto della ripresa dell'attività.

#### **Art. 11 - Decadenza**

1. L'autorizzazione decade qualora l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a tre mesi, senza che il titolare o il legale rappresentante ne abbia dato comunicazione ai sensi del precedente art. 10.
1. Vengono fatte salve le cause di forza maggiore idoneamente documentate.
2. La cancellazione dell'impresa dall'Albo delle imprese artigiane, ovvero dal Registro delle imprese della Camera di Commercio, comporta la decadenza dell'autorizzazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Sindaco e notificata al titolare.

#### **Art. 12 - Attività integrate**

1. L'autorizzazione amministrativa può essere concessa anche per l'esercizio congiunto, nella medesima sede, delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, purché vengano rispettate le disposizioni sui locali previste dal presente Regolamento e purché il titolare o i soci lavoratori siano in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività, di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
2. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici o di profumeria, come di seguito specificato.

#### **Art. 13 - Regolamentazione dell'attività**

1. Lo svolgimento dell'attività di parrucchiere, estetista e barbiere è regolamentato secondo parametri riguardanti la distanza tra esercizi simili e il rapporto tra numero di abitanti e punti di esercizio, come di seguito indicato.
2. La distanza minima tra il nuovo esercizio e quelli preesistenti viene calcolata sulla base del percorso minimo pedonabile fra due esercizi simili. La distanza minima è fissata in metri lineari 30, senza considerare i tratti interni degli edifici, ad esclusione delle gallerie e dei centri commerciali. La distanza viene determinata per linee rette spezzate, partendo dal centro degli ingressi. L'attraversamento delle strade viene calcolato perpendicolarmente alle stesse, senza considerare gli attraversamenti pedonali obbligatori, a meno che non esistano barriere spartitraffico.

3. Il rapporto popolazione/punto di esercizio, tenuto conto della rilevanza turistica della zona, sia invernale che estiva, è fissato in:
  - 1 esercizio ogni 200 abitanti per l'attività di parrucchiera;
  - 1 esercizio ogni 200 abitanti per l'attività di estetista.
4. La popolazione di riferimento è quella residente nel territorio comunale di Campodenno alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Sono escluse dalle norme di programmazione di cui al presente articolo le attività di parrucchiera e di estetista svolta nell'ambito di esercizi alberghieri a condizione che sia rivolta esclusivamente agli ospiti degli stessi e che non vi sia accesso diretto ed autonomo dalla pubblica via ai locali adibiti a tale attività.

#### **Art. 14 - Prestazioni accessorie**

A norma dell'articolo 7 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1 alle imprese artigiane che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative alle comunicazioni ed alle autorizzazioni di cui alla L.P. 08 maggio 2000 n. 4.

#### **Art. 15 - Attività di estetica in esercizi commerciali**

Le imprese *che svolgono attività di vendita* di prodotti cosmetici ai sensi della L.P. 08 maggio 2000 n. 4 possono esercitare anche l'attività di estetica, previo rilascio di regolare autorizzazione, alle seguenti condizioni:

- che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualificazione professionale;
- che l'impresa possieda i locali adeguatamente separati ed autonomi rispetto a quelli ove avviene la vendita e l'esercizio rientri nei limiti delle distanze e degli altri parametri stabiliti dall'amministrazione comunale ai sensi del successivo art. 18.

#### **Art. 16 - Subingresso**

1. Nel caso di subingresso per trasferimento d'azienda, ove il suddetto trasferimento risulti documentato da atto a norma di legge, le imprese che intendono subentrare presentano denuncia di inizio attività dichiarando specificatamente il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Dovrà essere verificato, anche in sede di autocertificazione, che i locali sono invariati rispetto all'ultimo sopralluogo effettuato dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

#### **Art. 17 - Trasferimento**

1. Il Funzionario competente in materia autorizza il trasferimento degli esercizi.
2. Chi intende trasferire un esercizio, già autorizzato, dovrà richiedere, in carta legale, autorizzazione, corredando la domanda dei dati e della documentazione relativi ai nuovi locali, ai sensi dall'art. 8 lettere d), e), f), g).
3. La nuova ubicazione ed i locali dovranno rispondere ai parametri ed ai requisiti del presente Regolamento.

### **Art. 18 - Modifiche dei locali**

1. Nel caso si renda necessario apportare modifiche ai locali laboratorio, sia in termini strutturali che di superficie, il titolare dell'esercizio dovrà richiedere, in carta legale, autorizzazione, corredando la domanda delle nuove planimetrie dei locali e degli estremi della eventuale concessione edilizia.
2. In caso di modifiche diverse (arredamento locali, tinteggiatura pareti, rivestimento pavimenti e simili) dovrà essere data comunicazione scritta agli uffici comunali competenti.
3. L'apporto di eventuali modifiche ai locali dovrà comunque corrispondere alle procedure ed alle norme previste dalla vigente legislazione urbanistico-edilizia.

### **Art. 19 - Obbligo dell'esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli orari**

1. Nei locali d'esercizio delle attività devono essere esposti in modo visibile l'autorizzazione comunale.
2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco.
3. L'orario delle attività svolte presso palestre, alberghi, strutture ricettive o di comunità e presso attività commerciali, può essere adeguato all'orario di apertura dell'attività prevalente.
4. Il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare agli uffici comunali competenti, almeno quindici giorni prima, il periodo di chiusura dell'esercizio per ferie.

### **Art. 20 - Sanzioni**

1. Qualora venga accertata dagli Uffici di cui all'art. 7 del presente Regolamento l'inosservanza delle prescrizioni tecniche, amministrative o sanitarie in esso contenute o dettate da disposizioni di legge, il Comune ordina al titolare di ottemperare alle stesse assegnandogli al riguardo un congruo termine.
2. Qualora entro il termine fissato l'interessato non ottempererà alle prescrizioni impartitegli, il Comune può disporre la revoca dell'autorizzazione comunale.
3. Contro la revoca dell'autorizzazione comunale è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica, al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa.
4. Nei confronti di chi esercita le attività previste nel presente Regolamento senza i requisiti professionali di cui al precedente art. 3, è inflitta dal Comune la sanzione amministrativa da 516,46 euro a 2.582,29 euro, con le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689. Il Funzionario competente in materia ordina inoltre la chiusura dell'esercizio.
5. Nei confronti di chi esercita l'attività previste nel presente Regolamento senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma precedente, la sanzione amministrativa da 516,46 euro a 1.032,91 euro. Il Funzionario competente in materia ordina inoltre l'immediata cessazione dell'attività abusiva.
6. Per tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento vengono applicati gli artt. 106 e 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

## **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 21 - Autorizzazioni già concesse**

1. Le autorizzazioni comunali per l'esercizio delle attività di parrucchiere, estetista, barbiere, già in essere prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad avere validità, fatto salvo l'adeguamento alle norme in materia di barriere architettoniche.